



## Quando fare l'amante di persone sposate è reato

**Autore :** Redazione

**Data:** 03/04/2017

*Quando sporgere denuncia querela contro l'amante e quando invece contro il marito infedele per il tradimento consumato all'interno della casa coniugale.*

Se è vero che tradire non è reato, non lo può essere nemmeno il comportamento di chi è causa del tradimento. **L'amante non può essere denunciato** se non in un caso:



quando entra nella casa coniugale. In tal caso si configura il **reato di violazione di domicilio**. È quanto chiarito dalla Corte di Appello di Cagliari **[1]**. E c'è di più: secondo una pronuncia di poche ore fa della Cassazione **[2]**, se la moglie lo sa ed è costretta a subire le corna in casa propria, ad essere querelabile è anche il marito per maltrattamenti in famiglia **[3]**. Dunque, a determinate condizioni **fare l'amante di persone sposate è reato** e comporta il rischio di un procedimento penale. Procedimento però che è subordinato al fatto che il coniuge tradito lo venga a sapere, trattandosi di reato - quello di violazione di domicilio - perseguibile a querela di parte. Mentre, nel caso di maltrattamenti in famiglia il reato è procedibile anche d'ufficio.

## Se l'amante entra in casa

Secondo i giudici sardi, costituisce **violazione di domicilio** l'introduzione di un **estraneo nella casa coniugale** con il consenso di uno solo dei coniugi al fine di avere rapporti carnali con quest'ultimo.

**Cosa rischia l'amante?** Il carcere fino a tre anni. Questa è infatti la pena prevista dal codice penale per chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Se l'episodio si è verificato una sola volta si può ottenere il "perdono" per la [tenuità del fatto](#): il procedimento penale viene archiviato e resta sporca la fedina penale. Ma se il misfatto si consuma più volte, non è più possibile il trattamento di favore.

Il reato scatta per il solo fatto che [l'amante entra nella casa coniugale](#), a prescindere poi dal fatto che il rapporto sessuale venga consumato o meno.

**Cosa rischia il coniuge?** Sebbene possa sembrare paradossale, il coniuge traditore rischia molto meno dell'amante. Egli subirà infatti la **separazione con l'addebito**: una conseguenza non di tipo penale, ma solo civile. In termini pratici significa questo: che se il suo reddito è più basso dell'ex non può pretendere il mantenimento. Viceversa, se è più alto, il mantenimento sarebbe scattato comunque, anche in assenza di infedeltà.



Il coniuge tradito potrebbe anche chiedere il **risarcimento del danno** se dimostra che la violazione dell'obbligo della fedeltà è avvenuta con modalità particolarmente lesive della propria reputazione (e tale potrebbe essere proprio il caso dell'amante costantemente "ospitato" sul letto coniugale).

Come fare a provare che l'amante è entrato in casa? C'è sicuramente la **prova testimoniale del vicino** che ha visto l'estraneo bussare al campanello e, non contento di ciò, ha origliato da dietro la porta o dal muro, sentendo distintamente i mugugni dell'amplesso. Le sue dichiarazioni potrebbero inchiodare l'amante.

Qualcuno si vale dell'**investigatore privato**. Ma questi non può spingersi sino a filmare il rapporto sessuale avvenuto dentro casa. Diversamente il suo comportamento costituisce reato di illecita interferenza nella vita privata altrui. Tale è stato il chiarimento fornito più volte dalla Suprema Corte **[4]**.

## Se il coniuge tradito lo sa

Se, come abbiamo detto, in caso di violazione di domicilio all'insaputa del coniuge tradito a rischiare è solo l'amante, nel caso in cui ciò avviene alla luce del sole, per costrizione operata dal coniuge infedele, a rischiare un procedimento penale è anche quest'ultimo. Si tratta, infatti, di un evidente maltrattamento familiare perché nessuno - a meno che non sia costretto fisicamente o moralmente - accetterebbe una situazione del genere. E in tal caso la pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni, a seconda della gravità della condotta.

### Note:

**[1]** C. App. Cagliari, sent. del 21.11.1990.

**[2]** Cass. sent. n. 16543/17 del 3.04.2017.

**[3]** [Art. 614 cod. pen.](#)

**[4]** Cass. sent. n. 9235/2012.



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

---

*Autore immagine 123rf com*